

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3437}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRANCESCO SPERANZA, TRIPODI, RAMON MANTOVANI,
LENTO, MARINO, MUZIO**

Norme per la sospensione delle acquisizioni di immobili da parte dei comuni, ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47, in mancanza delle varianti agli strumenti urbanistici e dei piani particolareggiati di attuazione

Presentata il 2 dicembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che proponiamo alla vostra attenzione riguarda una parte non indifferente di cittadini che si sono visti notificare dai comuni ordinanze di acquisizione.

Si è trattato, a volte, di casi di cittadini che avevano edificato immobili al di fuori dei termini stabiliti dal condono edilizio previsto dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni. Spesso si è trattato di acquisizioni per immobili su cui era stata richiesta la sanatoria, ai sensi della citata legge n. 47 del 1985.

Nella sola città di Roma si parla di 30.000 acquisizioni. Questo in una città in cui il comune deve ancora procedere alla verifica di oltre 300.000 domande di sana-

toria risalenti al condono previsto dalla legge n. 47 del 1985.

Non siamo qui a richiedere la riapertura di un condono che, del resto, provocherebbe forti dubbi di legittimità, ma va rilevato che esistono a tutt'oggi regioni che non hanno proceduto all'adozione e approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzate al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi. Queste varianti, che dovevano essere definite in un quadro di convenienza economica e sociale, erano e sono basilari per l'attuazione di quanto previsto dalla citata legge n. 47 del 1985.

D'altro canto molti comuni, tra i quali Roma, non hanno predisposto i piani particolareggiati di attuazione.

In tale contesto, complesso e difficile da definire, con la presente proposta di legge si intende proporre la sospensione delle acquisizioni che avvengano in mancanza delle varianti agli strumenti urbanistici e dei piani particolareggiati di attuazione.

Riteniamo che solo in un contesto definito e solo nell'ambito di un piano di recupero urbanistico degli insediamenti urbanistici si possa procedere eventual-

mente alle acquisizioni che si rendessero necessarie.

La situazione sopra descritta non riguarda solo Roma o la regione Lazio.

Da qui la necessità di provvedere legislativamente, proponendo che le regioni ed i comuni inadempienti nei confronti della legge n. 47 del 1985 provvedano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le regioni che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno provveduto alla formulazione, adozione e approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzate al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi in un quadro di convenienza economica e sociale, secondo i criteri previsti dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, devono provvedervi, con propria legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le acquisizioni di immobili, in corso o in via di attuazione, da parte dei comuni, che avvengano in assenza delle varianti di cui comma 1 ovvero in mancanza dei piani particolareggiati di attuazione dei comuni, sono sospese fino alla data di entrata in vigore della legge regionale in materia di recupero urbanistico di cui al comma 1 ovvero fino all'approvazione del piano particolareggiato di attuazione da parte del comune di riferimento.